

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

**Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico**

**Servizio 7 “Sicurezza Alimentare”**

**Piano Regionale di controllo ufficiale sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti – Anni 2023-2027. Aggiornamento 2025**

**Il Dirigente Generale**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e le s.m.i;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le s.m.i;

VISTE le leggi regionali del 3 novembre 1993 n. 30 e del 20 agosto 1994 n. 33;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Reg. CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i;

VISTO la Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;

VISTO la Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;

VISTO il D. Lgs 30 gennaio 2001, n. 94 - Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;

VISTO il Reg. CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004

del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTO il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42. Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 71;

VISTA la Direttiva (UE) 2024/2839 del 23 ottobre 2024 che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio;

VISTA la L.R. del 14 aprile 2009, n. 5 *“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”*;

VISTO l'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni, inerente gli obblighi della Pubblica Amministrazione in materia di pubblicazione dei provvedimenti;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il D.P. Reg. n. 6069 del 18 dicembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 11 dicembre 2024, al Dott. Giacomo Scalzo è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute;

VISTA la nota del Ministero della Salute 0003574 – 28/01/2025 -DGISAN-MDS-P con la quale il Ministero ha diramato alle Regioni, il Piano nazionale di controllo ufficiale sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti – Anni 2023-2027 Aggiornamento 2025;

VISTO il Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) 2023-2027, approvato con D.A. n. 276 del 11/03/2024;

CONSIDERATO che il Piano di controllo ufficiale sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti è parte del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) 2023-2027

RITENUTO, pertanto, di dover predisporre la programmazione per il Piano regionale di controllo ufficiale sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti – Anni 2023-2027. Aggiornamento 2025, che tenga conto degli indirizzi operativi nazionali;

RITENUTO necessario procedere nel merito:

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, è approvato il “Piano regionale di controllo ufficiale sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti – Anni 2023-2027. Aggiornamento 2025” costituito dall'Allegato A (Piano Nazionale di Controllo), al cui contenuto si farà puntuale riferimento per quanto non espressamente previsto o citato nel presente atto e dalla Tabella 1 (ripartizione campionamenti), che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

## **Articolo 2**

Le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia, nel rispetto delle modalità operative indicate dal Ministero della Salute, assicureranno una puntuale esecuzione del Piano.

Il controllo ufficiale è effettuato, ognuno per le rispettive competenze, dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e dai Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) delle ASP della Sicilia.

Il campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti deve avvenire secondo le modalità e le norme di prelevamento indicate nel D.P.R. 327/80 e, per le attività di controllo ufficiale, deve inoltre rispettare quanto previsto dall'Allegato 1 del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 e s.m.i. come il D.L. n. 42 del 22 marzo 2021.

Il programma di campionamento predisposto per le ASP è riportato nella Tabella 1 allegata al presente Piano.

## **Articolo 3**

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" (I.Z.S. Sicilia), nella qualità di laboratorio ufficiale incaricato, assicurerà le analisi di laboratorio sui campioni conferiti conformemente alle indicazioni definite nel Capitolo 7 del Piano nazionale e secondo i metodi analitici indicati nell'Allegato 8 (a e b) al Piano nazionale (Allegato A), garantirà inoltre la gestione del flusso delle informazioni, secondo le modalità indicate nel Capitolo 8 e secondo il tracciato record rappresentato nell'Allegato 10 del Piano nazionale (Allegato A), tramite il nuovo Sistema Informativo Nazionale Alimenti Irradiati (S.I.N.A.I.) accessibile attraverso il link SINAI presente sul sito ufficiale dell'IZS Puglia e Basilicata ([www.izsfg.it](http://www.izsfg.it)). Ai sensi del decreto legislativo n.27, del 2 febbraio 2021 e s.m.i., art. 9, tutti i laboratori coinvolti operano in rete.

## **Articolo 4**

Le ASP conferiranno, al laboratorio incaricato (IZS Sicilia), i campioni prelevati nello svolgimento del controllo ufficiale entro la prima decade del mese di dicembre dell'anno di riferimento.

Il laboratorio ufficiale (I.Z.S. Sicilia) inserirà, secondo le modalità indicate nel Capitolo 8 del Piano, non appena disponibili e al massimo entro 2 mesi dalla disponibilità degli stessi, comunque non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, i dati delle analisi sui campioni conferiti, nel Sistema Informativo Nazionale Alimenti Irradiati.

La Regione – Servizio 7 "Sicurezza Alimentare" del Dipartimento A.S.O.E., al fine di rendere i dati disponibili al Ministero della Salute – DGISAN - procederà al controllo e alla validazione dei dati inseriti dal laboratorio ufficiale (I.Z.S. Sicilia) nel Sistema Informativo Nazionale Alimenti Irradiati (S.I.N.A.I.), entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

## **Articolo 5**

Le risultanze annuali, sugli esiti conseguiti dall'attuazione del Piano, saranno trasmesse al Ministero della Salute al fine di consentire alla Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione la redazione, entro il mese di giugno dell'anno successivo a

quello di riferimento, del rapporto annuale ricompreso nella relazione annuale al Piano Nazionale dei Controlli Pluriennale (PCNP).

### **Articolo 6**

L'esecuzione del presente Piano rientra tra le attività di controllo ufficiale che i Sistemi Sanitari Regionali devono svolgere per il mantenimento nell'erogazione dei LEA (livelli essenziali di assistenza- DPCM 12 gennaio 2017).

### **Articolo 7**

Il referente regionale per l'attuazione del presente Piano è:

- la Dirigente del Servizio 7 – Sicurezza Alimentare - Dr.ssa Daniela Zora (daniela.zora@regione.sicilia.it - 091.7079285);

### **Articolo 8**

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art.68, c.5, della Legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e ss. mm. ii., sul sito web istituzionale del Dipartimento A.S.O.E..

Palermo, 09/04/2025

Il Dirigente Generale  
\* (Dr. Giacomo Scalzo)

*\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*